**Rapporto di maggioranza**

**7484 R1** 16 gennaio 2019 istituzioni

**della Commissione della legislazione**

**sulla mozione 12 ottobre 2015 presentata da Lisa Bosia Mirra e cofirmatari “SHEMS (speranza) - Accoglienza profughi”**

**(v. messaggio 22 dicembre 2017 n. 7484)**

**I. l'atto parlamentare**

L’atto parlamentare chiede al Consiglio di Stato:

1. di farsi portavoce presso le competenti autorità federali della volontà di tanti cittadini e cittadine di far uso della clausola di sovranità come prevista dagli Accordi di Dublino e di non procedere ad alcun rinvio verso l’Italia e l’Ungheria, a meno che le autorità italiane e ungheresi non offrano in ciascun caso concrete garanzie effettive e verificabili di una presa a carico dignitosa nel lungo termine, come del resto sancito, pur prudenzialmente, dalla Corte Europea dei diritti umani nel caso Tarakhel;
2. di studiare un piano di accoglienza che permetta di venire incontro agli auspici del Consiglio federale, che il 6 giugno 2014 ha accettato una proposta della Commissione delle istituzioni politiche (CIP) che chiedeva lo studio di un piano di accoglienza di un numero superiore di gruppi di rifugiati rispetto a quanto fatto sinora. Ciò ritenuto che il Consiglio federale ha subordinato questa accoglienza alla collaborazione dei Cantoni.

**II. la posizione del consiglio di stato**

Il Governo, nel suo messaggio n. 7484, ha dapprima sviluppato gli aspetti giurisprudenziali e procedurali intervenuti dopo il deposito della mozione. Infatti il Tribunale amministrativo federale ha pronunciato due sentenze che hanno avuto un impatto significativo sui rinvii di richiedenti l’asilo verso l’Italia e l’Ungheria.

Per quanto riguarda la vicina penisola, a seguito del caso Tarakhel e della giurisprudenza del TAF la Segreteria di Stato della migrazione ha adeguato la propria prassi nell’ambito del rinvio delle famiglie. In pratica la SEM deve ottenere, prima del rinvio, sufficienti garanzie che in Italia i richiedenti saranno accolti in strutture adatte e che per i minori siano assicurate condizioni adeguate all’età dei bambini nel rispetto dell’unita della famiglia.

In una sentenza del 7 aprile 2016 il TAF ha confermato che le assicurazioni rilasciate dalle autorità italiane soddisfano i requisiti fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di garanzia individuale su una sistemazione conforme alle esigenze familiari per i richiedenti trasferiti in Italia nell’ambito della procedura Dublino.

Per quanto riguarda i rinvii verso l’Ungheria vi è stato un sostanziale cambio di giurisprudenza del TAF con l’emissione della sentenza del 31 maggio 2017 che sollevava numerose questioni relative all’accoglienza e all’alloggio dei richiedenti l’asilo come pure per la procedura d’asilo in Ungheria.

In considerazione di ciò il rinvio non volontario di richiedenti l’asilo alla volta dell’Ungheria è attualmente sospeso.

Per quanto attiene alla seconda richiesta della collega Bosia Mirra che sollecita l’Esecutivo cantonale a studiare un piano di accoglienza, il Consiglio di Stato la ritiene soddisfatta considerato che il Cantone Ticino ha aderito al programma nazionale predisposto dalla Confederazione. In virtù di questi accordi l’anno scorso sono stati accolti circa una settantina di persone secondo la chiave di riparto stabilita.

**Iii. considerazioni commissionali**

La mozionante è stata ricevuta in audizione il 2 maggio 2018 e ha confermato le motivazioni a sostegno dell’atto parlamentare. Ha precisato che il problema non è legato agli accordi di Dublino bensì all’applicazione molto rigida della SEM, che rinuncia troppo spesso all’applicazione della clausola di sovranità.

La maggioranza della Commissione ha preso atto del dettagliato e preciso messaggio governativo e ne condivide sia il contenuto sia le conclusioni.

Gli sviluppi giurisprudenziali e procedurali intervenuti dopo il deposito della mozione hanno permesso alla Segreteria di Stato della migrazione di modificare anche in modo significativo la prassi sino a quel momento in vigore.

## Rinvii Dublino verso l’Italia

Il Tribunale amministrativo federale ha stabilito come l’Italia abbia fornito sufficienti garanzie così da poter escludere qualsiasi violazione all’art. 3 della CEDU.

La SEM è tenuta in ogni caso a una continua vigilanza affinché, anche in futuro, l’Italia rispetti questi principi e in particolar modo assicuri una sistemazione conforme alle esigenze familiari.

È di pochi giorni fa (4 gennaio 2019) un'ulteriore sentenza del Tribunale amministrativo federale che, statuendo sul ricorso di un cittadino algerino entrato come clandestino in Italia e successivamente nel nostro Cantone, ha deciso il suo respingimento verso la vicina penisola.

La maggioranza della Commissione ritiene quindi che non vi siano motivi validi per un intervento presso le autorità federali per auspicare una sospensione dei rinvii verso l’Italia nell’ambito della procedura di Dublino in applicazione della clausola di sovranità.

## Rinvii Dublino verso l’Ungheria

Il TAF con l’emissione della sentenza del 31 maggio 2017 ha sollevato numerose questioni relative all’accoglienza e all’alloggio dei richiedenti l’asilo in Ungheria con violazioni gravi e persistenti delle norme europee.

La SEM ha quindi reagito immediatamente sospendendo i rinvii verso l’Ungheria.

Questa è la dimostrazione che i nostri tribunali e la Segreteria di Stato sono molto attenti al problema dei rinvii verso Paesi dove l’accoglienza è problematica, che invece non è il caso per l’Italia.

## Studio di un piano d’accoglienza

Il Cantone Ticino partecipa alla strategia dell’alloggio definita a livello svizzero accogliendo le persone secondo la chiave di riparto stabilita. L’organizzazione dipende dalle previsioni che la SEM prospetta ai Cantoni.

Queste indicazioni permettono ai Governi cantonali di ampliare la capacità di prima accoglienza così come quella permanente. Il nostro si è sempre dimostrato sensibile alle questioni umanitarie e anche durante l’anno appena trascorso sono state accolte più di 70 persone.

La maggioranza della Commissione non ritiene quindi necessario uno studio per attuare un piano di accoglienza che permetta un ulteriore aumento di rifugiati.

**Vi. Conclusioni**

La maggioranza della Commissione della legislazione, sulla scorta delle considerazioni suesposte, invita il Gran Consiglio a ritenere evasa la mozione *Shems (speranza). Accoglienza profughi* del 12 ottobre 2015.

Per la maggioranza della Commissione legislazione

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Aldi - Celio - Filippini -

Ghisolfi (con riserva) - Giudici -

Petrini - Rückert - Viscardi